Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 353

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 dicembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 240ª seduta pubblica per giovedì 27 dicembre 1984, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(7165)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **869.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, relative all'organico del personale non docente dell'Istituto, sono soppresse e sostituite dalle seguenti nuove tabelle:

TABELLA 2

ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI - QUALIFICHE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO.

Qualifica	Posti di ruolo	Totale posti
Direttore amministrativo di 1ª classe	—	—
Direttore amministrativo di 2ª classe	1	1

ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DELLA CARRIERA AMMINISTRATIVA

Qualifica	Posti di ruolo	Totale posti
Qualifica VIII:		
Funzionario amministrativo . . .	5	5
Qualifica VII:		
Collaboratore amministrativo . .	8	8
Qualifica VI:		
Assistente amministrativo	4	4
Totale posti . . .		18

TABELLA 3

ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA ORDINARIA DEI DIRETTORI DI RAGIONERIA - QUALIFICHE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO.

Qualifica	Posti di ruolo	Totale posti
Ispettore generale di ragioneria . .	—	—
Direttore di ragioneria di 1ª classe	1	1

ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DELLA CARRIERA CONTABILE

Qualifica	Posti di ruolo	Totale posti
Qualifica VIII:		
Funzionario contabile	1	1
Qualifica VII:		
Collaboratore contabile	2	2
Qualifica VI:		
Assistente contabile	2	2
Totale posti . . .		6

TABELLA 4

ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DELLA CARRIERA DI BIBLIOTECA

Qualifica	Posti di ruolo	Totale posti
Qualifica VIII:		
Funzionario di biblioteca	1	1
Qualifica VII:		
Collaboratore di biblioteca . . .	3	3
Qualifica VI:		
Assistente di biblioteca	2	2
Totale posti . . .		6

TABELLA 5

ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEGLI OPERATORI E AGENTI AMMINISTRATIVI

Qualifica	Posti di ruolo	Totale posti
Qualifica V:		
Operatore amministrativo	5	5
Qualifica IV:		
Agente amministrativo	5	5
Totale posti . . .		10

TABELLA 6

ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEGLI AUSILIARI

Qualifica	Posti di ruolo	Totale posti
Qualifica III:		
Bidelli o conducenti	12	12
Qualifica II:		
Usciere	2	2
Totale posti . . .		14

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1984
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 382

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 dicembre 1984.

Aggiornamento del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1983 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 30 dicembre 1983;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione sull'utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1985 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS e SDR del F.M.I.) = lire italiane 1756,46 (millesettecentocinquantasei e quarantaseicentesimi).

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 28 dicembre 1983, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 4 *Poste, foglio n.* 209

(6985)

DECRETO 7 dicembre 1984.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 febbraio 1981, n. 358, e l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevedono l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 30 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1984, concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'estero nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento, sono stabiliti nelle misure indicate nell'annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 14 dicembre 1983, citato nelle premesse.

Roma, addì 7 dicembre 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Poste, foglio n.* 210

TARIFFE POSTALI

TABELLA 1

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):

fino a 20 g: invii normalizzati (2) (3)	L.	600
da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.100
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.400
da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.800
da oltre 250 g fino a 500 g	»	5.300
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	9.000
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	14.600

1.2. Aerogrammi . . . . L. 600

1.3. Cartoline postali (1) . . . . L. 400

1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:

fino a 20 g: invii normalizzati (2) (3)	L.	350
da oltre 20 g fino a 50 g	»	450
da oltre 50 g fino a 100 g	»	650
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.100
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.000
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	3.000
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	4.600
per ogni 1.000 g o frazione in più	»	2.300

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1.000 g o frazione in più . . . . L. 2.300

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 g	L.	175
da oltre 20 g fino a 50 g	»	225
da oltre 50 g fino a 100 g	»	325
da oltre 100 g fino a 250 g	»	550
da oltre 250 g fino a 500 g	»	1.000
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	1.500
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	2.300
per ogni 1.000 g o frazione in più	»	1.150

Stampe spedite in sacchi speciali dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione:

per ogni 1.000 g o frazione in più . . . . L. 1.150

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 g	L.	650
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.300
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.250
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	3.600

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . . . L. 450

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota-parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg	DTS	3,27
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	3,84
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	4,41
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	5,26
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	6,13
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	6,70

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed alle categorie di peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed alle categorie di peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle categorie di peso.

3. — SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

3.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte . . . L. 1.700

per ogni sacco speciale di stampe . . . » 8.500

3.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate . . . L. 250

3.3. Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L.C. - Lettere, cartoline postali, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

DESTINAZIONE	L.C. per ogni 5 g Lire	A.O. per ogni 50 g Lire
Europa (*)	—	140
Bacino Mediterraneo	90	140
Africa	190	410
Americhe	240	470
Asia	190	470
Oceania	410	800

3.4. Tassa di espresso oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . L. 1.700

per ogni sacco speciale di stampe . . . » 8.500

3.5. Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura ordinaria:

tassa fissa . . . L. 5.000

tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione . . . » 600

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa . . . L. 6.000

tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione . . . » 4.000

3.6. Tassa di assegno: all'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 50.000 . . . L. 2.300

da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . . » 3.500

da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000 . . . » 4.700

da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000 . . . » 5.800

oltre L. 500.000 . . . » 6.500

3.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . L. 600

3.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . . L. 1.600

per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . . . » 3.200

per ogni pacco . . . » 3.200

Per gli invii della posta-lettere provenienti dai Paesi membri della C.E.E. e per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della CEPT, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'I.V.A. Per gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, qualunque sia la loro provenienza, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.

3.9. Tassa di presentazione in dogana all'esportazione:

per ogni pacco . . . L. 600

3.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A47,T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . . L. 600

3.11. Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . L. 350

3.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:

dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

3.13. Tassa per risposta ad un avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . L. 450

3.14. Tassa per avviso di imbarco:

per ogni pacco . . . L. 450

3.15. Tassa di reclamo:

per ogni pacco . . . L. 600

3.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, per conoscere l'esito di titoli postali, per la richiesta in visione di titoli pagati . . . L. 1.900

3.17. Buoni risposta internazionali . . . L. 1.000

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:

tassa di emissione:

fino a L. 50.000 . . . L. 1.700

da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . . » 2.900

da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000 . . . » 4.100

da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000 . . . » 5.400

oltre L. 500.000 . . . » 5.900

4.2. Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia:

per ogni attestazione . . . L. 600

4.3. Vaglia internazionali telegrafici:

oltre la tassa indicata alla voce 4.1., è dovuta la tassa telegrafica.

4.4. Richiesta di autorizzazione bancaria (Modello VII-*bis*):

tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti;

tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

4.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola « pagamento in mani proprie » . L. 500

4.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione: (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) . L. 650

4.7. Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero:

d'importo fino a L. 100.000 . L. 300

per ogni 100.000 lire o frazione in più . » 150

b) revoca di postagiro internazionali . . » 1.450

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE
INDENNITÀ DI SMARRIMENTO

Limiti di peso

1. Lettere e stampe kg 2
(I pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5).
Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione . » 30
2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa g 20
3. Pacchetti postali . . . kg 1
4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) » 7
5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm: se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.
2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.
3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).
4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza. Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali di rilevante entità:

diritti speciali di prelievo (DTS) 1.633

uffici locali di media e minore entità:

diritti speciali di prelievo (DTS) 900

ricevitorie:

diritti speciali di prelievo (DTS) 100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1.633 DTS.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate . . .	DTS	19,60
Per i sacchi speciali	DTS	65,34
Per i pacchi:		
del peso fino a kg 5	DTS	19,60
da oltre kg 5 fino a kg 10	»	29,40
da oltre kg 10 fino a kg 15	»	39,20
da oltre kg 15 fino a kg 20	»	49,00

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

---

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere fino a 100 g: tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.
Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Danimarca:
lettere fino a 20 g: tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.

(3) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. — DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;

b) in busta con pannello trasparente;

c) senza busta sotto forma di cartolina;

d) senza busta sotto forma di moduli.

2. — REQUISITI

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii.*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:

minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);

massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1. Posizione del pannello: il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia: ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

E' prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustati è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. — INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI, NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(6984)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 novembre 1984.

Impegno della somma di L. 2.675.610.400 a favore della regione Puglia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica, residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982, ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 140.821.600, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Puglia;

Vista la nota n. 20/5180 del 23 ottobre 1984, resa dall'assessore competente della regione Puglia, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 2.675.610.400, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, per l'esercizio 1982;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi 1982 ancora disponibili, a favore della regione Puglia, esaurendoli;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 2.675.610.400, a favore della regione Puglia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 219

(7078)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1984.

Modificazioni al decreto 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dell'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visti i decreti seguenti:

25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69/1970;

5 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78/1970;

2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39/1971;

2 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264/1971;

16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67/1972;

10 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61/1973;

10 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247/1974;

9 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149/1979;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/1979;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1980;

2 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278/1980;

5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75/1981;

15 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260/1981;

24 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153/1982;

2 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245/1982;

17 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22/1984;

17 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156/1984;

Atteso che si ritiene conveniente disciplinare l'impiego dell'acqua come supporto degli integratori medicati per la terapia;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole, nella seduta del 18 aprile 1984;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto 4 agosto 1969, e successive modificazioni, citato nelle premesse, è sostituito dai seguenti:

« Il supporto impiegato per la preparazione di integratori medicati per la terapia deve essere costituito da zuccheri o amidi o farine di estrazione di semi oleosi o glutini o semole glutinate o farinetta di granoturco o tritello di frumento.

L'impiego dell'acqua o delle soluzioni zuccherine come supporto degli integratori di cui al precedente comma è consentito a condizione che siano usati dei princìpi attivi ammessi idrosolubili e che nell'elenco allegato al presente decreto sia espressamente prevista la utilizzazione dei princìpi attivi nell'acqua da bere.

L'acqua da bere e le soluzioni zuccherine possono essere impiegati come supporto anche per gli integrati medicati destinati alla preparazione di mangimi solidi o semiliquidi, alla condizione che siano impiegati dei princìpi attivi ammessi idrosolubili e che sulle etichette o sulle confezioni, oltre le dichiarazioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, sia riportata la seguente dicitura: "non utilizzare nell'acqua da bere".

Per la preparazione dell'associazione costituita da Sulfadimetossina + Diaveridina (nel rapporto 1:1), e da Sulfachinossalina è consentito l'impiego del supporto costituito da acqua e Polietilenglicolesteri.

Altri supporti possono essere autorizzati in sede di registrazione dei singoli integratori ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(7026)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 novembre 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 3 giugno 1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595;

Ritenuto che è opportuno modificare l'art. 2 delle norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi approvate con il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 17 luglio 1968 e ad esso annesse;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 delle norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova di cementi approvate con il decreto ministeriale 3 giugno 1968 e ad esso annesse, è modificato come segue:

I cementi debbono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:

A) e *C*) CEMENTI

	Normale	Ad alta resistenza	Ad alta resistenza e rapido indurimento
a) *Portland*:			
1) perdita al fuoco	≤ 5	≤ 5	≤ 5
2) residuo insolubile	≤ 3	≤ 3	≤ 3
3) contenuto di SO_3	≤ 3,5	≤ 4	≤ 4
4) contenuto di MgO	≤ 4	≤ 4	≤ 4
b) *Pozzolanico*:			
1) risultato positivo del saggio di pozzolanicità			
2) perdita al fuoco	≤ 7	≤ 7	≤ 7
3) residuo insolubile	≤ 16	≤ 16	≤ 16
4) contenuto di SO_3	≤ 3,5	≤ 4	≤ 4
5) contenuto di MgO (solubile in HC1)	≤ 3	≤ 3	≤ 3
c) *D'altoforno*:			
1) perdita al fuoco	≤ 5	≤ 5	≤ 5
2) residuo insolubile	≤ 3	≤ 3	≤ 3
3) contenuto di SO_3	≤ 3,5	≤ 4	≤ 4
4) contenuto di MgO (*)	≤ 7	≤ 7	≤ 7
5) contenuto di zolfo da solfuri	≤ 2	≤ 2	≤ 2

B) CEMENTO ALLUMINOSO

	Normale	Ad alta resistenza	Ad alta resistenza e rapido indurimento
1) perdita al fuoco	≤ 5	≤ 5	≤ 5
2) residuo insolubile	≤ 3	≤ 3	≤ 3
3) contenuto di SO_3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
4) contenuto di MgO	≤ 3	≤ 3	≤ 3
5) contenuto di Al_2O_3	≤ 35	≤ 35	≤ 35

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(*) E' ammesso per il cemento d'altoforno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purché detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2). Il clinker di cemento portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il cemento portland.

(7068)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 1984.

Approvazione del modello per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1984 soggette a tassazione separata, e delle ritenute d'acconto operate (mod. 102 normale e meccanografico).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, gli annessi modelli 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1984 soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

MODULARIO
F. Imposte - 531

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE — NUMERO DI CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla) — VIA E NUMERO CIVICO

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1984 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA — NOME — NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA — PROV. DI NASCITA (sigla)

LE SEGUENTI INDENNITÀ:

SEZ. II

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1984 O NON ANCORA CESSATI

1. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / /1984, escluse le eventuali anticipazioni del punto 4 . . . . L.
(periodo considerato: anni...... mesi......)

2. Acconti sull'indennità di anzianità, previdenza, preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / /1984, salvo conguaglio finale . . . . L.
(periodo considerato: anni...... mesi......)

3. Anticipazioni sulle indennità di fine rapporto (al netto di. . . . . L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) in costanza di rapporto di lavoro . . L.
(periodo considerato: anni...... mesi......)

4. Anticipazioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni dal 1974 al 1983 . . . . L.

5. Ritenute fiscali già operate sulle anticipazioni del punto 4 L.

6. Totale indennità da liquidare (1 + 2 + 3 + 4) . . . . L.

7. Riduzioni:

8. con riferimento all'ammontare di cui al punto 6
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L.

9. L. 100.000 per n......anni presi a base . . . . . L.

10. Totale riduzioni (8+9) . . . . L.

11. Totale reddito imponibile (6−10) . . . . L.

12. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

13. 1982 . . . . L.

14. 1983 . . . . L.

15. Retribuzione media . . . . L.

16. Aliquota applicata , %

17. Imposta dovuta (11×16 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . L.

18. Ritenuta fiscale operata nel 1984 (17−5) . . . . L.

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1985.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

SEZ. III

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEGLI ANNI DAL 1974 al 1983

19. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19......, esclusi gli eventuali acconti del punto 21. . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................mesi.................)
20. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19......, salvo conguaglio finale . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................. mesi.................)
21. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati nel 19....... . . . . L. [ ]
22. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 21 . . . . L. [ ]
23. Totale indennità da liquidare (19+20+21) . . . . L. [ ]
24. Riduzioni:
25. con riferimento all'ammontare di cui al punto 23:
– per i rapporti cessati nel 1974 o 1975
2/5 per le indennità non superiori a 6 milioni,
1/5 per quelle superiori a 6 ma non a 40 milioni;
– per i rapporti cessati dal 1976 in poi
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L. [ ]
26. – per i rapporti cessati nel 1974 o 1975:
50 mila lire
– per i rapporti cessati dal 1976 in poi:
100 mila lire
moltiplicato per n.................. anni presi a base . . . . L. [ ]
27. Totale riduzioni (25+26) . . . . L. [ ]
28. Totale reddito imponibile (23–27) . . . . L. [ ]
29. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel biennio anteriore all'anno di cessazione del rapporto di lavoro:
30. 19......... . . . . L. [ ]
31. 19......... . . . . L. [ ]
32. Retribuzione media . . . . L. [ ]
33. Aliquota applicata [ ],[ ] %
34. Imposta dovuta (28×33 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . . L. [ ]
35. Ritenuta fiscale operata nel 1984 (34–22) . . . . L. [ ]

SEZ. IV

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

36. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19................, esclusi gli eventuali acconti del punto 38 . . . . L. [ ]
37. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19................, salvo conguaglio finale . . . . L. [ ]
(periodo considerato: anni.................mesi.................)
38. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati negli anni precedenti al 1984. . . . . . L. [ ]
39. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 38 . . . . L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . L. [ ] e complementare L. [ ]
40. Totale indennità da liquidare (36+37+38) . . . . L. [ ]
41. Riduzione di L. 50.000 per n.................anni presi a base . . . . L. [ ]
42. Totale reddito imponibile (40–41) . . . . L. [ ]
43. Imposte dovute sul totale del reddito imponibile del punto 42 . . . . L. [ ]
di cui ricchezza mobile L. [ ] e complementare L. [ ]
44. Ritenute fiscali operate (43–39) nel 1984 L. [ ]
di cui ricchezza mobile . . . . . L. [ ] e complementare L. [ ]

Firma del datore di lavoro
o del rappresentante dell'ente erogante.. Data..............................

MODULARIO
F. Imposte 531

MOD. 102 (Meccanografico) (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600)

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1984 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

PER IL RAPPORTO DI LAVORO CESSATO NEL 19 O NON ANCORA CESSATO *

DATA DI CESSAZIONE giorno mese anno 1 **(PERIODO CONSIDERATO: ANNI MESI)**

LE SEGUENTI INDENNITÀ:

SEZ. II

1 INDENNITÀ (a)	CONTRIBUTI	2 ACCONTI (b)	CONTRIBUTI	3 ANTICIPAZIONI (c)	CONTRIBUTI

4 ANTICIPAZIONI E ACCONTI (d) EROGATI DAL 1974 al 1983	CONTRIBUTI	5 RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SULL'IMPORTO DEL PUNTO 4	6 TOTALE INDENNITÀ DA LIQUIDARE (1+2+3+4)

RIDUZIONI
(con riferimento all'ammontare di cui al punto 6)

7 PERCENTUALE (e)	8 ANNUALE (f)	N° ANNI PRESI A BASE	9 TOTALE RIDUZIONI (7+8)

CALCOLO DELL'ALIQUOTA

10 RETRIBUZIONI LORDE (AL NETTO DEI CONTRIBUTI) EROGATE NEGLI ANNI:		11 RETRIBUZIONE MEDIA	12 ALIQUOTA APPLICATA
19	19		, %

13 TOTALE REDDITO IMPONIBILE (6-9)	14 IMPOSTA DOVUTA (13x12) (g)	15 RITENUTA FISCALE OPERATA (14-5)

NOTE:
a) Indennità di fine rapporto di lavoro (art. 12, lett. e), D.P.R. 597/73 e successive modificazioni), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
b) Acconti su indennità di fine rapporto di lavoro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
c) Anticipazioni su indennità di fine rapporto di lavoro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
d) Al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
e) Calcolare:
- per i rapporti cessati nel 1974 o 1975:
2/5 per le indennità non superiori a 6 milioni
1/5 per quelle superiori a 6 ma non a 40 milioni
- per i rapporti cessati dal 1976 in poi:
50% per le indennità non superiori a 10 milioni
30% per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni
20% per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni
f) Moltiplicare il numero degli anni presi a base per:
- 50.000 lire per i rapporti cessati nel 1974 o 1975
- 100.000 lire per i rapporti cessati dal 1976 in poi
g) e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597/73 e successive modificazioni

* Per i rapporti di lavoro cessati anteriormente al 1974 utilizzare il mod. 102 non meccanografico

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1985.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

Firma del datore di lavoro
o del rappresentante dell'ente erogante ____________ DATA ____________

(7118)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1984.

Fissazione del prezzo di acquisto, da parte dell'AIMA, dei prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta, dei fichi e delle carrube di produzione nazionale.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408, con il quale sono state apportate modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983, emesse dalla Corte di giustizia della C.E.E. nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumenti dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e della imposta di fabbricazione sugli alcoli;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, con la quale si è provveduto al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto l'art. 6, terzo comma, del citato decreto-legge n. 232, per il quale l'AIMA è autorizzata al ritiro degli alcoli ottenuti dalle distillazioni della vinaccia e dei cascami della vinificazione nonché della frutta, delle patate, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali di produzione nazionale ai prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che per i quantitativi di alcole ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni della vinaccia e dei cascami della vinificazione nonché delle patate, del sorgo e dei cereali di produzione nazionale non si ravvisa la necessità di ritiro da parte dell'AIMA;

Considerato, invece, che stante l'attuale situazione di mercato dell'alcole, è necessario prevedere il ritiro dei prodotti ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni della frutta, dei fichi e delle carrube di produzione nazionale e che, pertanto, occorre fissare le modalità di acquisto da parte dell'AIMA nonché i prezzi e le caratteristiche qualitative dei prodotti stessi;

Decreta:

Art. 1.

Gli acquisti che saranno effettuati dall'AIMA in applicazione dell'art. 6, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge n. 408 citati nelle premesse, limitatamente agli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984 ed entro e non oltre il 31 dicembre 1984, dalle distillazioni della frutta, dei fichi e delle carrube di produzione nazionale, debbono riguardare:

A) alcole etilico buon gusto, che soddisfi ai requisiti fissati con la legge 3 ottobre 1957, n. 1029, che stabilisce norme per la disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico,

B) acquavite da frutta rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.

Sono esclusi dall'acquisto da parte dell'AIMA gli alcoli di scarto (teste e code) relativi ai prodotti di cui alle lettere *A*) e *B*).

Gli acquisti dei prodotti di cui al primo comma saranno effettuati dall'AIMA ai seguenti prezzi per ettolitro e per grado alcolico:

L. 1.350 per l'alcole etilico buon gusto di cui alla lettera *A*),

L. 1.260 per l'acquavite di cui alla lettera *B*).

Art. 2.

L'AIMA acquista i prodotti di cui al precedente art. 1 subordinatamente alla presentazione, da parte dei conferenti, di un attestato rilasciato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione conforme allo schema allegato al presente decreto nonché di ogni altra eventuale documentazione che verrà richiesta dall'AIMA.

I prezzi dei prodotti di cui all'art. 1 si applicano a merce nuda partenza distilleria.

Il presente decreto è applicabile a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

ALLEGATO

Vista l'istanza del . . . . della distilleria . . . . con sede in . . . . via . . . .
Visto l'art. 6 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232;
Visto il decreto interministeriale del . . . . . . ;
Visti gli atti di ufficio;

Si attesta che

presso lo stabilimento sito in . . . . . via . . . . . . della distilleria . . . . sono stati ottenuti dalla distillazione delle (1) . . . . effettuata dal . . . . . . al . . . . . . i seguenti quantitativi di prodotti:

alcole etilico buon gusto rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge . . . . . come dai certificati di analisi n. . . . . Hl . . . . a gradi . . . . . pari ad Ha . . . . . . ;

acquavite rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni e integrazioni come dai certificati di analisi n. . . .
Hl . . . a gradi . . pari a Hn . .

La qualità della materia prima è stata controllata mediante analisi di campioni di (2) . . di cui ai certificati .

I predetti quantitativi di alcole/acquavite sono depositati nei serbatoi nn. . . del magazzino fiduciario (3) . . sito in . . via . .
e rimangono vincolati per le destinazioni che saranno disposte dall'AIMA.

Il presente attestato viene rilasciato in un solo originale per essere presentato all'AIMA ed è nullo per qualsiasi altro scopo.

Il capo ufficio

(1) Precisare la qualità della materia prima.

(2) Fermentato o flemme nel caso di distillazione rispettivamente di frutta o di vinacce per la produzione di grappa.

(3) Di fabbrica o sussidiario di fabbrica.

(7115)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 1984.

Cessioni e fallimenti relativi al trasporto internazionale di merci su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280, contenente norme relative al contingente di autorizzazioni multilaterali per autotrasporto merci fra gli Stati membri della C.E.E.;

Vista la risoluzione della Conferenza dei Ministri dei trasporti n. 26 (Aia 14 giugno 1973) con la quale è stato istituito un contingente di autorizzazioni multilaterali;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1974 con cui è stata attuata la predetta risoluzione;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1983 contenente la disciplina delle autorizzazioni internazionali per autotrasporto merci;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984 che consente la cessione di complessi veicolari isolati corredati di autorizzazioni nazionali e internazionali;

Vista la proposta della commissione C.E.E. 15 giugno 1983 che prevede aumenti dei contingenti comunitari;

Considerato che in forza di detta proposta e in relazione a quanto disposto nell'art. 7 del citato decreto ministeriale 18 maggio 1983 sono ogni anno disponibili autorizzazioni internazionali;

Considerato che l'utilizzo sufficiente delle autorizzazioni internazionali valutabile per il rinnovo ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto ministeriale 18 maggio 1983, per la stagnazione economica europea, può essere impedito da comprovate cause di forza maggiore, ovvero dal fallimento dell'impresa intestataria nell'anno in cui è dichiarato il fallimento;

Considerato che il rinnovo delle autorizzazioni internazionali, nelle cause di forza maggiore, costituisce la condizione essenziale per la ripresa delle attività della impresa intestataria, nel breve periodo, mentre esse, nel caso di fallimento, almeno per i prossimi due anni, conserveranno apprezzabile valore economico su cui potrebbe basarsi l'affidamento dei creditori e che nuocerebbe al credito delle imprese, anche nel caso di amministrazione controllata, se detto valore fosse sottratto all'attivo del fallimento;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare automaticamente dal 1° gennaio 1985 le autorizzazioni delle ditte fallite nel 1983; nonché quelle delle ditte fallite nel 1984 e 1985, di cui venisse richiesto il rinnovo;

Considerato che l'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984 non detta criteri per il rinnovo i quali devono dare preminente importanza alla capacità di lavoro del cessionario;

Sentita la commissione consultiva costituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 che ha espresso parere 15 giugno 1984 favorevole;

Decreta:

Art. 1.

L'utilizzo delle autorizzazioni, cedute ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984 è valutato, ai fini dei successivi rinnovi, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto ministeriale 18 maggio 1983; tuttavia il cessionario può ottenere, su domanda presentata entro il 31 dicembre, che l'utilizzo sia valutato con riferimento al periodo 1° luglio-31 dicembre. Nei casi, documentati di forza maggiore, si prescinde dal calcolo dell'utilizzo delle autorizzazioni, previo parere favorevole della commissione per le autorizzazioni internazionali, per un massimo di due anni.

Art. 2.

Le autorizzazioni internazionali per autotrasporto merci intestate a imprese di trasporto dichiarate fallite nel 1983, che non siano state rinnovate per il 1984, sono rinnovate dal 1° gennaio 1985 a favore delle imprese trasportatrici che le abbiano regolarmente acquistate in sede fallimentare.

Art. 3.

Le autorizzazioni internazionali autotrasporto merci intestate ad imprese di trasporto che siano state o che saranno dichiarate fallite nel 1984 e 1985 per le quali sia stata presentata regolare domanda di rinnovo entro il 31 ottobre di ciascun anno, saranno rinnovate prescindendo dalla valutazione dell'utilizzo.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(7104)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 dicembre 1984.

Modalità per la stipula di convenzioni a tempo determinato con personale da utilizzare presso il Dipartimento della protezione civile.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 3 dell'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad

avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, da convenzionare a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile;

Constatato che risultano già in servizio cinquanta unità sulla base di convenzioni stipulate, in relazione ad improcrastinabili esigenze di servizio, nel periodo gennaio 1982-marzo 1984;

Considerato che il cennato comma 3 dell'art. 13-*octies* del decreto-legge n. 159/1984 prevede la possibilità di utilizzare complessivamente ottanta unità tra personale già convenzionato o da convenzionare e che, quindi, si può procedere a stipulare convenzioni per le rimanenti trenta unità;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità per la individuazione delle trenta unità da convenzionare;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale da convenzionare, per tre mesi, ai sensi del comma 3 dell'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è stabilito in trenta unità da applicare a mansioni corrispondenti a quelle del personale ausiliario, d'ordine e di concetto.

Art. 2.

Presso l'ufficio del personale del Dipartimento della protezione civile sono istituiti gli elenchi per l'iscrizione degli aspiranti alla convenzione, distintamente per le mansioni da svolgere.

Per l'iscrizione negli anzidetti elenchi, gli interessati debbono presentare domanda, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al suddetto ufficio a mezzo di raccomandata postale. Nella relativa domanda — in bollo da L. 3.000 e redatta secondo l'unito schema — i richiedenti dovranno precisare le mansioni che intendono svolgere a livello ausiliario, d'ordine e di concetto.

Negli elenchi di cui al precedente comma sono iscritti gli aspiranti che non abbiano superato il quarantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi di ruolo dello Stato.

L'ordine di iscrizione negli appositi elenchi sarà determinato dalla data di spedizione della domanda da rilevarsi dal bollo postale sulla relativa raccomandata. A parità di data si terrà conto del numero progressivo delle raccomandate, se queste risultano spedite presso un medesimo ufficio postale; se tali raccomandate — sempreché in pari data — sono state invece spedite presso diversi uffici postali, l'iscrizione sarà effettuata in ordine decrescente di età.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite prima della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* o che pervengano in maniera diversa da quella della raccomandata postale.

Art. 3.

Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui al precedente articolo saranno invitati, nell'ordine e nel limite dei posti disponibili, a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati per porre in essere la convenzione. Gli aspiranti così convenzionati, saranno sottoposti a prova attitudinale.

Art. 4.

Al personale da convenzionare ai sensi del presente decreto compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente livello retributivo nonché, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio di godimento.

I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Al personale di cui trattasi si applicano le norme assistenziali e previdenziali previste dalle vigenti disposizioni.

L'onere relativo farà carico al fondo della protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Dipartimento della protezione civile -
Via Ulpiano, 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
il . . . . . . residente a . . . via . . . . . .
chiede di essere iscritto nell'elenco degli aspiranti alla convenzione di cui al comma 3 dell'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario precisare quali);

di essere di sana e robusta costituzione;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . (precisare l'istituto e la data di conseguimento);

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati;

di essere celibe/coniugato (con n. . . . figli).

Data, ...

Firma
. . . .

(7120)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. 1284.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Scuola normale superiore di Pisa.

N. 1284. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato al laboratorio di linguistica della classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1984
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 131

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Data di effetto della fusione mediante incorporazione del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Biella e modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Biella.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1984 è stata fissata la data dalla quale avrà effetto la fusione mediante incorporazione del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Biella nonché l'approvazione delle modifiche degli articoli 39, lettera *v*), e 48, lettera *h*), dello statuto della Cassa di risparmio di Biella.

L'incorporazione avrà effetto alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7094)

Modificazione allo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1984 è stato modificato l'art. 4 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario.

(7093)

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 10 dicembre 1984, la Citibank N.A., in Milano, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, numero 1343.

(6994)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 67, foglio n. 92, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 812, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Osvaldo Prosperi alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Chieti.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 67, foglio n. 91, il posto di assistente ordinario già assegnato alla 2ª cattedra di analisi matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Saverio Giulini alla cattedra di analisi matematica B della stessa facoltà dell'Università di Genova.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 67, foglio n. 90, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Efrem Pasino alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Verona.

(6993)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Determinazione delle competenze spettanti ai membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1984, registro n. 34 Beni culturali, foglio n. 296, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » è stata determinata come segue:

compenso mensile lordo di L. 60.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, statuto o regolamento pari a L. 20.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata di seduta.

(7110)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5616 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 916.586.090 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 996.289.220 iscritto a ruolo a nome della contribuente Ciambrone Serafina. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6891)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bagnoli del Trigno.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5617 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bagnoli del Trigno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.597.523.509 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.730.794.700 iscritto a ruolo a nome del contribuente Ciarniello Vincenzo. Resta fermo per

l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Isernia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6892)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelvolturno.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5618 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelvolturno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 709.110.839 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 750.381.840 iscritto a ruolo a nome della ditta Capone Luigi. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6893)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Milano.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5628 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Milano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 46.269.809.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 46.846.014.762 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6894)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni

(Provvedimento n. 52/84)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 42 del 28 novembre 1984, che stabilisce i nuovi canoni annui di abbonamento alle diffusioni televisive;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, che modifica le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

Delibera:

Il punto 4 del provvedimento C.I.P. n. 42 del 28 novembre 1984 viene così modificato:

Nei canoni di cui ai punti 1), 2) e 3) non sono compresi l'I.V.A. nella misura del 2% applicata alla quota del canone spettante alla concessionaria e la tassa di concessione governativa di cui alle vigenti disposizioni di legge

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(7134)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 19 dicembre 1984, n. **1.1.26/8143.**

Legge 11 dicembre 1984, n. 839: «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana».

A tutti i Ministeri - Gabinetto.

1. — Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984 è stata pubblicata la legge specificata in oggetto. Questa legge, da un lato, innova la disciplina delle due pubblicazioni ufficiali dello Stato (Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti; *Gazzetta Ufficiale*), dall'altro, contiene una serie di disposizioni che mirano a facilitare la lettura delle leggi e, in generale, degli atti normativi. La concreta applicazione di questa legge richiede la collaborazione di tutti i Ministeri, che la presente circolare intende stimolare e coordinare.

La maggior parte delle disposizioni della nuova legge va applicata a seguito della normale *vacatio legis* e quindi a decorrere dal 1° gennaio 1985; altre disposizioni hanno, invece, effetto in data successiva.

E' opportuno pertanto considerare le singole norme della legge che interessano tutti i Ministeri, distinguendole a seconda della data nella quale esse devono ricevere applicazione.

2. — *Disposizioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio* 1985.

Sono quelle, totalmente innovative, contenute negli articoli 6 e 8.

2.1. — L'art. 6, primo comma, prevede che « quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa » la *Gazzetta Ufficiale* deve pubblicare, unitamente al provvedimento modificativo, la « intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico ».

Per rendere possibile l'applicazione di questa disposizione è necessario che, quando un Ministero redige il testo di un disegno di legge ovvero di uno schema di decreto-legge, di decreto legislativo o di regolamento, nel quale si preveda la modifica di una precedente disposizione limitata soltanto a determinate parole (che siano soppresse, aggiunte o sostituite), venga redatta contestualmente alla norma modificativa anche la disposizione nel testo risultante a seguito della modifica (ove le parole aggiunte o sostituite sono sottolineate). Questo ultimo testo formerà oggetto di una nota, che verrà trascritta su un foglio allegato all'articolato del disegno di legge o dello schema di decreto presidenziale. L'articolato verrà pertanto diramato a questa Presidenza ed agli altri Ministeri già corredato del foglio allegato contenente le note nelle quali gli articoli, che apportano modifiche del tipo di quelle considerate nel sopra trascritto art. 6, avranno la formulazione risultante a seguito dell'inserimento delle modifiche proposte. Così potrà pervenirsi al perfezionamento dell'atto normativo in modo tale da rendere immediatamente possibile l'applicazione della nuova norma.

Per le leggi perfezionatesi *medio tempore*, la redazione del testo della norma risultante a seguito della modificazione verrà effettuata dall'ufficio legislativo del Ministero competente, al quale questa Presidenza invierà la bozza dell'atto di promulgazione della nuova legge. Questa bozza dovrà essere rapidamente restituita, corredata del foglio contenente le formulazioni da pubblicare in calce al testo della legge approvata dal Parlamento, secondo la prescrizione dell'art. 6, primo comma, della legge n. 839 del 1984.

2.2. — L'art. 8 prevede che, quando una legge o un altro atto normativo contenga un rinvio a disposizioni preesistenti, il testo di queste ultime sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla norma che fa ad esse rinvio, in modo da rendere immediatamente comprensibile il significato della nuova disposizione.

L'art. 8 impone comunque la pubblicazione della norma a cui il rinvio è operato soltanto in presenza di « rinvii numerosi o comunque complessi ». Non può peraltro negarsi che il rinvio a disposizione già vigente, soprattutto quando di questa non sia agevole avere la immediata conoscenza, rappresenta sempre un fattore che rende più difficile la comprensione della nuova norma. Sembra quindi opportuno dare applicazione all'art. 8 in tutti i casi nei quali il rinvio non sia di particolare semplicità (semplice è, per esempio, il rinvio a norme contenute nei codici, che pertanto possono non essere pubblicate « per informazione »).

Analogamente a quanto si è detto nel paragrafo 2.1. si rende pertanto necessario che ogni ufficio ministeriale — in sede di redazione del testo di un disegno di legge ovvero di uno schema di decreto-legge, di decreto legislativo o di regolamento, nel quale sia operato un rinvio ad un precedente articolo di altra fonte normativa — trascriva anche, su un foglio allegato all'articolato, *il testo vigente* della disposizione alla quale è operato il rinvio, il quale formerà oggetto di un'apposita nota alla norma recante il rinvio medesimo.

Qualora — anche a causa dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, di cui si è detto nel precedente paragrafo 2.1. — le note da riferire ad un articolato siano più di una, esse assumeranno una numerazione progressiva, da indicare sia nel testo del comma contenente il rinvio (o per il quale deve farsi applicazione dell'art. 6, primo comma), sia nell'allegato recante il testo della nota medesima.

L'impegno che comporta l'applicazione del trascritto art. 8 della nuova legge rende quanto mai opportuno il consiglio di avvalersi della tecnica legislativa del rinvio nei soli casi in cui essa appare indispensabile, sostituendola ogni qual volta sia possibile con una espressione normativa che espliciti senza rinvio il significato della nuova norma.

2.3. — L'art. 6, secondo comma, prevede che quando una legge, o altro atto normativo, abbia subito diverse modifiche (mediante, ad esempio, sostituzione di commi o di articoli apportate da uno o più atti normativi), il Ministero competente può redigere « un testo aggiornato » della legge o dell'atto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in modo da porre a disposizione della collettività il *testo vigente* dell'atto normativo.

Come esempi di « testi aggiornati » — anche per le modalità di redazione, che sono conformi a quelle prescritte dal citato art. 6 — possono indicarsi quelli redatti dall'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia e diffusi sotto forma di « comunicati », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario al n. 162 del 15 giugno 1983 (in tema di misure di prevenzione e di disposizioni contro la mafia).

2.4. — L'argomento della più facile leggibilità dei testi normativi — che è l'obiettivo perseguito dagli articoli 6 e 8 della legge n. 839 — induce a suggerire la generalizzazione di un accorgimento che la prassi ha recentemente introdotto nei decreti-legge e nelle leggi di conversione.

Si tratta della numerazione dei commi, che consente di individuare con estrema facilità il comma al quale ci si riferisce, soprattutto quando si considerano articoli composti di numerosi commi.

Si ritiene opportuno, pertanto, che ogni ufficio ministeriale, quando redige il testo di un disegno di legge ovvero di uno schema di decreto legislativo o di regolamento, provveda a numerare i commi che compongono un articolo, secondo le modalità che risultano dai decreti-legge emanati nei tempi recenti (si ricordi che la numerazione si effettua soltanto quando l'articolo è composto da più di un comma).

3. — Un'altra disposizione della legge n. 839 che entrerà in vigore il 1° gennaio 1985 è quella contenuta nell'art. 3, sesto comma, il quale prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, quando essa sia chiesta dal Ministero competente e sia ritenuta opportuna da questa Presidenza.

La norma sostanzialmente recepisce il sistema già instaurato con la circolare di questa Presidenza del 19 dicembre 1980 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1981). Tutte le circolari esplicative di leggi, o di atti equiparati, delle quali si ritiene utile la conoscenza da parte della generalità dei cittadini debbono essere perciò inviate senza ritardo a questo ufficio, con la richiesta di pubblicazione.

4. — Gli articoli 1 e 3 (salvo che nei commi quinto e sesto) della legge n. 839 *hanno effetto soltanto novanta giorni dopo la pubblicazione degli elenchi previsti nel quarto comma dell'art.* 1 *e nel secondo e settimo comma dell'art.* 3.

Di conseguenza, per quanto riguarda l'art. 1, la sostituzione della nuova denominazione (Raccolta ufficiale degli atti normativi) all'attuale (Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti) avverrà soltanto successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco degli atti che verranno inseriti in detta Raccolta; la relativa clausola di inserzione verrà pertanto modificata soltanto per gli atti emanati a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco.

Anche per quanto riguarda la pubblicazione nella sola *Gazzetta Ufficiale* (art. 3), l'effetto abrogativo sancito dall'ultimo comma del detto art. 3 si verificherà soltanto al novantesimo giorno dalla pubblicazione dello elenco o degli elenchi relativi agli atti da pubblicare nella *Gazzetta*.

Consegue che, fino alla pubblicazione degli elenchi menzionati, nulla è innovato — per effetto dell'entrata in vigore della nuova legge — in ordine alle disposizioni finora applicate relative all'inserimento delle leggi e dei decreti presidenziali nella Raccolta ufficiale, nonché alle pubblicazioni nella *Gazzetta*.

4.1. — Questa Presidenza deve predisporre gli elenchi previsti dall'art. 1, quarto comma, e dall'art. 3, secondo comma (gli elenchi di cui all'art. 3, settimo comma, concernono gli atti regionali). A tal fine si invitano tutti i Ministeri a formulare le proposte ritenute opportune, nell'ambito dei criteri dettati dagli articoli 1 e 3.

Al riguardo è opportuno chiarire che gli elenchi considerati dall'art. 1 devono indicare i decreti (del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio o dei Ministri) e gli atti dei Comitati interministeriali che dovranno essere inseriti nella Raccolta ufficiale insieme con le leggi ed i decreti che hanno forza di legge (decreti legislativi e decreti-legge). Come si desume dalla nuova denominazione della Raccolta ufficiale (*degli atti normativi*), dovranno essere inseriti in essa gli atti che abbiano natura normativa (regolamenti ed atti equiparati), sempre che sussista il presupposto previsto dalla lettera *d*) del primo comma dell'art. 1 (che si tratti cioè di atti « strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge »). Finalità della nuova legge è quella di includere nella Raccolta ufficiale gli atti normativi di maggior rilievo dello Stato: le leggi, gli atti equiparati e quegli atti, come i regolamenti, la cui conoscenza è essenziale per l'applicazione della legge. Gli atti inseriti in Raccolta, d'altro canto, dovranno essere pubblicati integralmente, in quanto con la nuova regolamentazione (successiva alla pubblicazione dell'elenco) dovrà considerarsi abrogata la previsione di inserimento del decreto in sunto o per estratto, oggi prevista dall'art. 7 del regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256.

Gli elenchi di cui all'art. 3, invece, devono indicare quegli atti che, *pur non essendo inseriti nella Raccolta ufficiale*, vanno pubblicati nella *Gazzetta*, la quale, come quotidiano ufficiale dello Stato, deve pubblicare tutti gli atti ed i comunicati che « interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere diffuso ». Questo secondo tipo di elenchi dovrà, altresì, indicare in quale delle tre forme seguenti la pubblicazione deve avvenire: *a*) testo integrale dell'atto; *b*) sunto o estratto; *c*) solo titolo (con la indicazione, nelle ultime due forme, della pubblicazione ufficiale che rechi il testo integrale dell'atto: per esempio, il Bollettino ufficiale del Ministero).

I Ministeri sono pertanto pregati di formulare, nelle materie di rispettiva competenza, le proposte per pervenire alla redazione degli elenchi in discorso, attenendosi ai seguenti criteri di massima:

a) per le categorie di atti da inserire nella Raccolta (art. 1) vanno presi in considerazione solo gli atti normativi, con esclusione dei regolamenti governativi (che vanno inseriti nell'elenco come categoria generale), ma con inclusione di quelli ministeriali;

b) per le categorie di atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* va tenuto presente che alla pubblicazione degli elenchi consegue l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono la pubblicazione nella *Gazzetta*. Quindi le previsioni degli elenchi costituiranno l'unica fonte normativa in base alla quale avverrà la pubblicazione nella *Gazzetta*. Per la redazione degli elenchi appare perciò indispensabile una ricognizione di tutti gli atti rientranti nella competenza di ciascuna Amministrazione per i quali è oggi prevista, o comunque avviene, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, decidendo se essa vada o meno mantenuta e, nell'ipotesi di risposta positiva, in quale delle tre forme sopra indicate essa debba avvenire. Per ogni categoria di atti che si proporrà di inserire nell'elenco dovrà, pertanto, essere indicata anche la forma in cui si ritiene che debba avvenire la pubblicazione.

4.2. — Poiché l'art. 3 ha, come si è visto, delegificato la materia delle pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, è opportuno che, per il futuro, in nessuna delle norme che verranno proposte dal Governo sia contenuta la previsione che un determinato atto debba essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Per questa previsione è preferibile il ricorso agli elenchi previsti dall'art. 3, che possono essere in ogni tempo integrati e modificati con una procedura non complessa.

Si raccomanda, in conclusione, di prestare il massimo impegno nell'applicazione della legge indicata in oggetto, alla luce delle indicazioni contenute nella presente circolare. In proposito si sottolinea che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati (nell'approvare in sede legislativa detta legge nella seduta del 5 dicembre 1984) ha manifestato l'intenzione e l'interesse a vigilare sulla totale e piena attuazione della legge da parte del Governo.

Si prega, infine, di dare assicurazione circa l'applicazione della presente circolare da parte sia degli Uffici legislativi che delle Direzioni generali e comunque di ogni ufficio incaricato di predisporre il testo di disposizioni di legge o regolamentari.

Il Sottosegretario di Stato: AMATO

(7095)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Arezzo, Nuoro, Benevento della classe 1ª/*B*, nonché quelle dei comuni di Campobasso, Rovigo, Ventimiglia (Imperia), Feltre (Belluno), Ischia (Napoli), Magenta (Milano), Orbetello (Grosseto), Trani (Bari), Casale Monferrato (Alessandria) e Portici (Napoli) della classe 1ª/*B;*

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Arezzo, Nuoro, Benevento della classe 1ª/*B*, nonché di quelle dei comuni di Campobasso, Rovigo, Ventimiglia, Feltre, Ischia, Magenta, Orbetello, Trani, Casale Monferrato e Portici della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile — non oltre il 15 febbraio 1985 — distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 (settemilacinquecento) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di seconda classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe seconda indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 1° dicembre 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(7084)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto amministrativa e di coadiutore nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979), è stata pubblicata a pag. 18 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1 del 1°-31 gennaio 1982 (diramato il 15 settembre 1984).

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, a centosettantanove posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 luglio 1979), è stata pubblicata a pag. 186 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 del 1°-28 febbraio 1982 (diramato il 24 settembre 1984).

(6828)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di rettore nel ruolo del personale della carriera direttiva dei convitti nazionali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;
Vista la legge regionale della Valle d'Aosta 5 novembre 1980, n. 47;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417·
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge il 30 marzo 1976, n. 88;
Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1984 relativo all'approvazione del programma d'esame e delle tabelle di valutazione dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di rettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei convitti nazionali.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso di cui al precedente articolo sono ammessi i vice rettori dei convitti nazionali con anzianità nel ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.

Art. 3.
Domanda di ammissione

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V.

La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.
Modalità per la presentazione delle domande e della documentazione

Nella domanda gli aspiranti indicheranno:

1) il nome ed il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il convitto nazionale al quale sono assegnati (i vice rettori in posizione di comando o di distacco indicheranno l'istituto di titolarità, nonché l'ufficio presso il quale prestano di fatto servizio);

4) la data della nomina alla qualifica di vice rettore;

5) il proprio domicilio o recapito. Eventuali cambiamenti di domicilio dovranno essere comunicati tempestivamente al Ministero.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni relative al concorso;

6) la data e la firma del concorrente; quest'ultima deve essere vistata dal rettore (in assenza di questi dal provveditore agli studi), oppure in caso di comando o distacco, dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Il concorrente dovrà dichiarare nella domanda:

a) di non prestare servizio in posizione di comando o di distacco presso uffici diversi dai convitti nazionali: in caso contrario, dovranno essere indicati gli uffici o gli enti, diversi dai convitti presso cui il servizio è stato prestato, con la indicazione dei relativi periodi. Il Ministero verificherà d'ufficio le singole posizioni;

b) di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

c) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede in caso di vincita del concorso.

La data della presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Si considerano valide le domande spedite entro il termine utile, con raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti formalmente imperfetti.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i documenti relativi ai titoli che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini della valutazione del punteggio di cui all'art. 5 del presente decreto.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo (ad eccezione delle pubblicazioni).

I risultati di concorsi sostenuti devono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, la votazione conseguita ed il posto in graduatoria.

Sarà inoltre allegato alla domanda un elenco, firmato dal candidato, in carta semplice, dei documenti presentati a corredo della domanda stessa, numerati in ordine progressivo.

Non è ammesso riferimento a titoli o documenti già presentati sia al Ministero, sia ad altra amministrazione.

La documentazione può essere presentata anche separatamente alla domanda, purché pervenga al Ministero entro il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 3 del presente bando.

I titoli non documentati non saranno valutati ai fini del successivo art. 6.

Art. 5.
Esclusione dal concorso
Irricevibilità delle domande e dei documenti

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta in qualunque momento l'esclusione dal concorso dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Sono altresì esclusi dal presente concorso nei limiti dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti di cui all'art. 4 che perverranno oltre il termine prescritto.

Art. 6.
Prova di esame. Titoli: ripartizione del punteggio

Il concorso consiste, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417:

1) in una prova scritta che verterà sugli argomenti di cui al programma allegato al presente decreto (tabella *A*);

2) in una prova orale che verterà sugli argomenti di cui al programma allegato al presente decreto (tabella *A*);

3) nella valutazione dei titoli.

Sono valutati, secondo i criteri stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto, le seguenti categorie di titoli:

1) titoli di studio e di cultura conseguiti dopo la nomina a vice rettore;

2) titoli relativi al servizio prestato dopo la nomina a vice rettore.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno 28 punti sui 40 assegnati alla prova scritta.

La prova orale si intende superata qualora il candidato abbia riportato non meno di 28 punti su 40.

Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 7.
Data della prova scritta

La prova scritta avrà luogo in Roma, il 5 *marzo* 1985 *alle ore* 8,30 *presso il convitto nazionale «Vittorio Emanuele II», piazza Monte Grappa,* 5.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicato muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si presenti nel giorno stabilito, salvo gravi motivi riconosciuti dalla commissione esaminatrice del concorso, la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, fissa definitivamente all'interessato, altro giorno.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 8 ore.

Art. 8.

Presentazione dei documenti che danno diritto a preferenze a parità di merito

I candidati che, ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, hanno diritto a precedenza a parità di merito sono tenuti a presentare, entro venti giorni dal superamento della prova orale, i documenti idonei a dimostrare il possesso dei titoli che danno diritto alle predette preferenze.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

La commissione giudicatrice del concorso, formerà, ultimate le operazioni relative alla valutazione dei titoli e alle prove di esame, la graduatoria generale di merito del concorso nella quale saranno inclusi i candidati che abbiano superato, nei modi previsti dall'art. 6 del presente decreto, le prove di esame.

L'ordine di graduatoria sarà determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Presentazione dei documenti di rito da parte dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare nel termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo:

1) stato di servizio civile;

2) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico comunale, o da un medico militare o da medico condotto.

Il certificato dovrà attestare che è stato effettuato l'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico riguardante i concorrenti che siano mutilati o invalidi per causa di guerra o di servizio, dovrà attestare esplicitamente che l'infermità non è di pregiudizio alla salute dei colleghi di lavoro e degli alunni che frequentano il convitto.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con separato decreto, nei modi previsti dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 12.

Nomina

I vincitori del presente concorso saranno nominati rettori in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei convitti nazionali.

I vincitori che non accettino la nomina in prova o l'accettino condizionata o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadono dalla nomina stessa.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina e ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del presente concorso spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

Art. 14.

Rinvio

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1984
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 61

TABELLA *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche educative attinenti alle finalità formative e sociali con particolare riguardo:

a) alla psicologia e pedagogia dell'età evolutiva;

b) al lavoro educativo individualizzato per cogliere e sviluppare le capacità, soprattutto creative;

c) al lavoro formativo del gruppo;

d) all'efficacia dell'ambiente per creare abiti mentali e critici, e nuovi comportamenti;

e) ai nuovi mezzi di comunicazione sociale.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sugli argomenti della prova scritta, verte sugli aspetti innovativi della nuova scuola e principalmente:

1) sulla sperimentazione e la riforma della scuola in Italia;

2) sul nuovo ruolo e l'aggiornamento degli insegnanti;

3) sui decreti delegati, il decentramento e la gestione sociale delle istituzioni scolastiche;

4) sulla educazione sociale realizzata attraverso la vita comunitaria del convitto;

5) sui problemi pedagogici e didattici e sui lineamenti fondamentali della scuola materna, della scuola elementare e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

6) sulla figura del rettore, sulle funzioni e responsabilità didattiche e amministrative, sulle responsabilità nei confronti dei minori, secondo il diritto vigente.

TABELLA *B*

TITOLI

1) TITOLI DI SERVIZIO
(fino a un massimo di punti 14)

Si valutano solo i servizi prestati dopo la nomina a vice rettore:

a) *Servizio effettivamente prestato nella qualifica di vice rettore*:

se qualificato « ottimo » per ogni anno . .	punti 0,50
se qualificato « distinto » per ogni anno . .	» 0,30
se qualificato « buono » per ogni anno . . .	» 0,20

b) *Svolgimento delle funzioni di rettore incaricato*:

se qualificato « ottimo » per ogni anno . .	punti 1,50
se qualificato « distinto » per ogni anno . .	» 0,90
se qualificato « buono » per ogni anno . . .	» 0,40

c) *Svolgimento di funzioni direttive presso altri istituti con finalità educative* (purché non esistano note di demerito: in tal caso non si valuta):

per ogni anno . . . . punti 1,00

d) *Incarico insegnamento universitario*:

per ogni anno accademico . . . . . punti 0,20

e) *Servizio di assistente universitario incaricato*:

per ogni anno accademico . . punti 0,10

f) *Servizio di assistente universitario volontario*:

per ogni anno accademico . . punti 0,05

Note.

E' considerato, ai fini della valutazione, intero anno scolastico il periodo di servizio di durata non inferiore ai sei mesi prestato, anche se non continuativamente, nello stesso anno scolastico.

Non si valutano i periodi inferiori a sei mesi.

Non si valutano i titoli relativi ai servizi prestati con qualifica inferiore a «buono».

Il mandato politico o amministrativo e i periodi di esonero o aspettativa per motivi sindacali vanno valutati come servizio effettivamente reso. Sono valutati i servizi effettuati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2) TITOLO DI STUDIO E DI CULTURA
(fino a un massimo di punti 6)

Si valutano solo i titoli conseguiti dopo la nomina a vice rettore:

a) *Inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di ispettore tecnico periferico* . punti 0,30

b) *Inclusione fra i vincitori di concorsi a cattedra universitaria*:

se il concorso è riferito a disciplina pedagogica punti 0,30
se il concorso è riferito ad altra disciplina . » 0,10

c) *Maturità in concorsi universitari* . punti 0,10

d) *Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani e stranieri e riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano*:

se riferito a disciplina pedagogica . punti 0,10
se riferito ad altre discipline . » 0,05

e) *Laurea conseguita dopo la nomina a vice rettore*:

per ogni laurea punti 0,15

f) *Abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, per la quale sia necessario il possesso di una laurea*:

per ogni diploma . punti 0,10

Possono essere valutate più abilitazioni.

g) *Abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado per la quale sia necessario il possesso di una laurea*:

per ogni diploma punti 0,05

Possono essere valutate più abilitazioni.

h) *Idoneità conseguita nei concorsi per la nomina a rettore*:

per ogni idoneità . punti 0,30

i) *Idoneità conseguita nei concorsi a preside*:

per ogni idoneità punti 0,15

l) *Idoneità in concorsi diversi da quelli previsti dalle lettere* h) *ed* i):

idoneità in concorsi a cattedra in scuole secondarie statali . punti 0,10
idoneità in concorsi a direttore didattico di scuole elementari statali . » 0,05

m) *Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico, didattico o riguardanti problemi pedagogici (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato)*:

fino ad un massimo di . . . . . punti 1,00

Nota.

Nel caso di concorsi abilitanti, il titolo è valutato una sola volta.

(7052)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 36, foglio n. 42, avrà luogo il giorno 4 febbraio 1985, alle ore 8,30, presso il seminario matematico dell'Università di Catania, città universitaria, viale A. Doria, 6, Catania.

(7100)

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, saranno ripetute presso il corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, aula A/2, via Provinciale, Lecce-Monteroni, Monteroni di Lecce secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1985, ore 9,30;
seconda prova: 15 gennaio 1985, ore 9.

(7071)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 23-24, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 9-16 giugno 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1982, registro n. 134, foglio n. 395, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979.

(7056)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario da destinare alle sezioni nella regione Sicilia

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Palermo, sede delle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nella regione stessa e, quindi, risolvere in modo permanente la grave insufficienza di personale delle predette sezioni;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato e fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Palermo, presso l'Università degli studi, facoltà d'ingegneria, istituto di automatica e sistemistica, viale delle Scienze, nei giorni 27, 28, 29 e 30 marzo 1985, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del « Corpus Juris » e delle « institutiones » di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla segreteria della sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia - Via Notarbartolo, 8 - 90100 Palermo, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Dal risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1984
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 160

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(7073)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diari delle prove di concorsi, per esami, a posti di vice dirigente tecnico, collaboratore per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio, vice dirigente amministrativo, collaboratore per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, collaboratore per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia e vice dirigente tecnico.

La prova scritta e la prova pratica del concorso, per esami, a due posti di vice dirigente tecnico in prova della settima qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riservato a laureati in chimica industriale, indetto con decreto ministeriale n. 00/69583 del 2 dicembre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 8,30:

prova scritta: nel giorno 18 marzo 1985 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

prova pratica: avrà luogo presso l'Università degli studi «La Sapienza», nel giorno che sarà direttamente comunicato agli interessati dalla commissione esaminatrice il giorno della prova scritta, prima dell'inizio di tale prova.

Le prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di collaboratore in prova (area informatica) della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio, indetto con decreto ministeriale n. 00/69715 del 5 dicembre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 25 e 26 marzo 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il C.I.R. - Centro internazionale - Ergife Hotel Palace, via Aurelia n. 619 (largo Mossa).

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1985.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quaranta posti di vice dirigente amministrativo in prova della settima qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indetto con decreto ministeriale n. 00/67912 del 18 ottobre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 1 e 2 aprile 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1985.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, indetto con decreto ministeriale n. 00/70210 del 14 dicembre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 12 e 13 aprile 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il C.I.R. - Centro internazionale - Ergife Hotel Palace, via Aurelia n. 619 (largo Mossa).

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1985.

Le prove scritte del concorso, per esami, a diciassette posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, indetto con decreto ministeriale n. 00/70209 del 9 dicembre 1983, si svolgeranno in Napoli nei giorni 13 e 14 aprile 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso la Manifattura tabacchi, via Galileo Ferraris n. 273.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1985.

Le prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di vice dirigente tecnico in prova della settima qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in scienze agrarie, indetto con decreto ministeriale n. 00/67983 del 20 ottobre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 24 e 25 maggio 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1985.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventiquattro posti di vice dirigente tecnico in prova della settima qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riservato a laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica, indetto con decreto ministeriale n. 00/68000 del 19 ottobre 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 12 e 13 giugno 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1985.

(7101)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a venticinque posti di collaboratore, riservato a ragionieri e periti commerciali, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto.

Con successivo provvedimento di cui sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1985, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a venticinque posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto, indetto con decreto ministeriale n. 00/70132 del 7 dicembre 1983.

(7102)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a sei posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso, citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1984, n. 622, avrà luogo in Genova alle ore 8 del giorno 13 gennaio 1985, nelle sedi sotto indicate:

liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2 (cancello);

scuola media statale « G. Parini », via Archimede, 46;

istituto tecnico industriale « G. Galilei », piazza Sopranis, 5.

(7136)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 20

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo - profilo professionale collaboratori amministrativi, ruolo amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. n. 20 in Chiavenna (Sondrio).

(7137)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 73.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 73.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(7077)

REGIONE TOSCANA

Concorso a dodici posti di operatore professionale di seconda categoria - infermieri generici, presso l'unità sanitaria locale n. 20/A.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di operatore professionale di seconda categoria - infermieri generici presso l'unità sanitaria locale n. 20/A.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Montevarchi (Arezzo).

(7076)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 351 del 22 dicembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di applicato aggiunto.

R E G I O N I

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1984, **n. 43.**

Interventi per la realizzazione del « Progetto Etruschi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 81 *del* 14 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria, in collaborazione con gli enti locali umbri direttamente interessati, promuove, nel triennio 1984-86, la realizzazione del « Progetto Etruschi », serie coordinata di interventi tendenti alla riqualificazione, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di età etrusca dell'Umbria.

La giunta regionale, in collaborazione con il Ministero per i beni culturali e ambientali, le regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Campania e gli enti locali umbri direttamente interessati, definisce gli interventi da attuare.

Art. 2.

Per la realizzazione del « Progetto Etruschi » è costituito un comitato esecutivo, nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della stessa, composto dagli stessi membri della giunta esecutiva istituita con decreto 24 aprile 1984 del Ministero per i beni culturali e ambientali nonché da un rappresentante per ciascuno degli enti locali territoriali umbri interessati.

Il comitato provvede alla realizzazione degli interventi e alla gestione dei fondi ad essi destinati, che potranno essere costituiti da contributi di enti pubblici e privati, nonché da proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione.

Art. 3.

La regione dell'Umbria concorre alla spesa per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 1 con un contributo di lire 410 milioni, che sarà posto a disposizione del comitato in apposito conto corrente ad esso intestato presso la tesoreria della Regione.

La somma predetta viene stanziata in termini di competenza e di cassa al cap. 1006 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1984 denominato « Contributo della Regione a favore del comitato per la realizzazione del "Progetto Etruschi" ».

All'onere indicato si farà fronte come segue:

quanto a lire 200 milioni con quota della disponibilità prevista sul fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stesso bilancio;

quanto a lire 150 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 960 del bilancio regionale 1984 per le finalità della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39;

quanto a lire 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6790 del bilancio regionale 1984 per le finalità della legge regionale 23 aprile 1980, n. 34.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Con la legge di approvazione del bilancio regionale dell'anno 1985 potrà essere autorizzata ulteriore spesa per le finalità della presente legge, entro i limiti della previsione di cui al programma operativo 6.12.2.05 del bilancio pluriennale 1984-86.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 5 novembre 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° ottobre 1984 (atto n. 1299) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 novembre 1984.

(6287)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1984, n. **44.**
Variazione al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 21 *novembre* 1984)

(*Omissis*).

(6737)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1984, n. **45.**
Interventi per lo sviluppo ed il miglioramento della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *del* 26 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

Art. 1.
Finalità

In attuazione di quanto previsto nel piano regionale di sviluppo, la Regione favorisce:

a) la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento, ammodernamento e rinnovo arredamento di strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, di ostelli e case per ferie, nonché di attrezzature sportive, ricreative, termali e di ristoro che siano annesse alla struttura ricettiva di cui vengano a costituire parte integrante;

b) l'acquisizione di aree da destinare alla realizzazione delle opere indicate al precedente punto *a*);

c) l'acquisto di strutture già esistenti finalizzato alla realizzazione di opere ricettive delle tipologie suindicate, nonché di aziende ricettive in esercizio, che non abbiano già usufruito di agevolazioni creditizie da parte dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 2.
Destinatari

Destinatari degli interventi sono:

gli enti locali singoli o associati;

le aziende di promozione turistica;

le imprese turistiche private;

gli enti o associazioni per il turismo sociale;

gli enti di emanazione sindacale.

Art. 3.
Provvidenze

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione dispone la concessione di provvidenze finanziarie consistenti in:

a) contributo regionale annuo, per un periodo non superiore ad anni 20, pari al 5 per cento del capitale concesso a mutuo dagli istituti bancari autorizzati;

b) concessione di garanzie sussidiarie per consentire la erogazione del mutuo sino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4.
Convenzioni bancarie

Ai fini della concessione delle provvidenze la giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito. Nelle convenzioni dovrà essere previsto, tra l'altro:

a) il tasso globale di interesse che non potrà comunque superare quello di riferimento stabilito annualmente dal Ministero del tesoro;

b) l'entità, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, del capitale da concedersi a titolo di mutuo e la possibilità di aumentare tale entità fino al 100 per cento della spesa stessa, secondo quanto previsto al punto 3) del successivo art. 5;

c) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari, nonché i termini entro cui l'istituto di credito deve pervenire al contratto di mutuo.

Art. 5.
Delega funzioni amministrative

Le funzioni amministrative di cui al titolo I della presente legge sono delegate alle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 71 dello statuto, nei limiti e con i criteri seguenti:

1) le provvidenze dovranno essere disposte prioritariamente per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e il miglioramento di aziende ricettive già operanti nonché per l'acquisto di aziende ricettive già in esercizio, come indicato al punto *c*) dell'art. 1;

2) la costruzione di nuove aziende alberghiere deve tener conto, quanto a localizzazione, delle indicazioni contenute nel piano regionale di sviluppo;

3) la prestazione di garanzie sussidiarie, che consenta la erogazione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile, potrà essere concessa solo in ragione di comprovate necessità finanziarie e solo per consentire la realizzazione di esercizi ricettivi all'aria aperta e di ostelli, nonché per aziende ricettive alberghiere in esercizio che ristrutturino o amplino la propria azienda.

Art. 6.
Domande

Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze gli interessati rivolgono domanda al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, corredata dalla documentazione seguente:

a) progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione;

b) copia del contratto preliminare d'acquisto dell'immobile, nel caso previsto alla lettera *c*) del precedente art. 1;

c) preventivo di spesa;

d) piano finanziario;

e) indicazione dell'istituto bancario prescelto per l'operazione di mutuo, tra quelli convenzionati a norma del precedente art. 4.

Art. 7.
Ammissibilità

Il consiglio provinciale valuta l'iniziativa nei suoi aspetti sociali, economici, tecnici e finanziari, delibera sulla sua ammissibilità alle provvidenze di cui alla presente legge e, soprattutto in relazione agli aspetti tecnici e finanziari, fissa il termine massimo entro il quale l'opera deve essere ultimata, a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo.

Art. 8.
Liquidazione del contributo

Entro sessanta giorni dalla notifica del contratto definitivo di mutuo, l'amministrazione provinciale, previo accertamento delle opere eseguite, dispone per la liquidazione del contributo.

Art. 9.
Vincolo di destinazione

Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione del contributo; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola inserita nel contratto di mutuo e deve essere trascritta a cura dell'istituto mutuante, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Il consiglio provinciale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione; la cancellazione è subordinata alla estinzione totale e anticipata del mutuo.

In tal caso, il consiglio provinciale dispone la revoca del contributo a decorrere dalla rata di ammortamento successiva all'autorizzazione della cancellazione.

Art. 10.
Riparto stanziamenti

I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui al titolo I della presente legge sono ripartiti tra le due province della Regione nella misura del 70 per cento per la provincia di Perugia e del 30 per cento per la provincia di Terni.

Art. 11.
Accreditamento fondi

La giunta regionale eroga alle amministrazioni provinciali i fondi stanziati dalla presente legge a seguito di apposita richiesta da parte delle province stesse accompagnata da rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate e da una relazione illustrativa, dai quali emerga il fabbisogno.

Art. 12.
Norme transitorie

Sono revocati tutti i contributi concessi dall'amministrazione provinciale sulle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10; 21 maggio 1974, n. 33; 22 giugno 1979, n. 32; 26 maggio 1980, n. 52 e 12 agosto 1981, n. 54, qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia pervenuti alla stipula del contratto condizionato di mutuo con l'istituto di credito.

I soggetti beneficiari nei cui confronti opera la revoca potranno riproporre domanda sulla presente legge, facendo riferimento alla documentazione già presentata, solo quando l'iniziativa da realizzare rientri nei casi previsti al precedente art. 1.

Titolo II
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 13.
Finalità

La Regione eroga contributi in conto capitale a favore degli enti locali territoriali, delle aziende di promozione turistica e delle imprese turistiche private per lo sviluppo di attività di interesse turistico e della ricettività.

Dispone, altresì, interventi su beni immobili di sua proprietà per l'utilizzazione degli stessi ai fini dello sviluppo delle attività di interesse turistico e della ricettività.

Alle imprese turistiche private sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

Il contributo in conto capitale è cumulabile con quello disposto al titolo I della presente legge.

Art. 14.
Programma

I contributi sono assegnati dalla giunta regionale su un programma, approvato dal consiglio regionale, redatto sulla base dei seguenti criteri prioritari:

1) completamento di strutture pubbliche già destinate, o utilizzabili, ai fini turistici e ricettivi;

2) ristrutturazione di strutture pubbliche per le stesse finalità di cui al precedente punto 1);

3) creazione di strutture e servizi, anche associati, atti a qualificare e potenziare l'offerta turistica particolarmente nelle zone indicate dal piano regionale di sviluppo nonché la realizzazione di progetti, associati, di comunicazione e di immagine, anche mediante acquisizione di nuove tecnologie, atti a potenziare la qualificazione manageriale dell'offerta turistica regionale;

4) miglioramento della ricettività con la realizzazione di servizi sportivi, ricreativi, congressuali e termali;

5) immediata possibilità di realizzazione dell'opera con il contributo regionale.

Art. 15.
Domande

Le domande per l'ottenimento del contributo vanno indirizzate al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto di massima, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera;

b) preventivo di spesa e relativo piano finanziario che evidenzi l'immediata realizzabilità dell'opera;

c) piano di realizzazione dell'opera di cui emergono i tempi di completamento della stessa.

Art. 16.
Liquidazione contributi

I contributi sono liquidati con le seguenti modalità:

a) in favore degli enti pubblici:

50 per cento all'accertamento dell'inizio dell'opera;

30 per cento in corso d'opera e, comunque, una volta che siano stati realizzati lavori corrispondenti almeno al 50 per cento dell'investimento totale;

20 per cento ad avvenuta ultimazione dell'opera;

b) in favore dei soggetti privati, in unica soluzione al termine dei lavori, sulla base delle spese sostenute e ritenute ammissibili.

Art. 17.
Termine e revoca

Nel provvedimento di concessione dei contributi la giunta regionale fissa il termine entro cui l'opera deve essere completata, tenendo conto della documentazione prodotta dagli interessati ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 15.

I contributi non utilizzati per le finalità previste dalla presente legge ed entro il termine massimo fissato dalla giunta regionale, per il quale non siano state comunque richieste e concesse proroghe motivate, vengono revocati.

Art. 18.
Norma finanziaria

Per le provvidenze di cui all'art. 3, lettera *a*) della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 400 milioni per l'anno 1985;
lire 100 milioni per l'anno 1986.

Le relative annualità saranno iscritte al cap. 9262 — di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale — denominato: « Contributi annui costanti, per la durata massima di venti anni, nella misura del 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento della ricettività a favore di enti

locali, aziende di promozione turistica, enti di emanazione sindacale, enti o associazioni per il turismo sociale e privati», come segue:

lire 400 milioni sul bilancio dell'anno 1985;

lire 500 milioni sui bilanci degli anni dal 1986 al 2004;

lire 100 milioni sul bilancio dell'anno 2005.

La quota di ciascun limite d'impegno eventualmente non utilizzata nei rispettivi anni 1984, 1985 e 1986 costituirà economia di spesa di detti esercizi e limite d'impegno e per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 2004 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo detto anno.

A decorrere dall'anno 1984 gli stanziamenti iscritti nei capitoli 9260 e 9261 a norma delle leggi regionali indicate al precedente art. 12, sono trasferiti al cap. 9262 unitamente agli impegni assunti ed ai mandati emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge. Alle quote dei limiti di impegno disposti da dette leggi e non ancora utilizzate si applica la disposizione di cui al precedente comma.

Alla copertura finanziaria delle spese di cui al primo comma si fa fronte con gli stanziamenti iscritti, per gli anni 1985 e 1986, nel programma operativo 3.06.2.03 del bilancio pluriennale 1984-86.

All'onere eventuale conseguente al rilascio delle garanzie sussidiarie di cui all'art. 3, lettera *b*), della presente legge si fa fronte con quota dello stanziamento annuale iscritto al capitolo 6045 del bilancio regionale ai sensi dell'art. 33 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

All'onere per il contributo nelle spese di funzionamento sostenute dalle amministrazioni provinciali per l'esercizio della delega prevista dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 5305 dello stato di previsione della spesa. Detto stanziamento è ripartito annualmente dalla giunta regionale in ragione di due terzi a favore della provincia di Perugia e di un terzo a favore di quella di Terni.

Gli interventi previsti dal titolo II «Contributi in conto capitale» della presente legge sono finanziati con i fondi spettanti alla regione dell'Umbria sugli stanziamenti della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, mediante imputazione al cap. 9285 — di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio 1984 — denominato: «Fondo per lo sviluppo delle attività di interesse turistico e della ricettività».

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Per gli anni dal 1987 in poi l'entità delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge sarà stabilita con la legge annuale di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 19 novembre 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 *ottobre* 1984 (*atto n.* 1313) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *novembre* 1984.

(6738)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227